

# Osservatorio di Politica Internazionale



## **CORPO MILITARE SPAZIALE SPECIALIZZATO IN CONTROTENDENZA AL DIRITTO INTERNAZIONALE DELLO SPAZIO COSMICO**

**di Giuseppe Paccione**

## SOMMARIO

Introduzione	Pag. 3
Il diritto internazionale e la questione della militarizzazione spaziale	Pag. 3
Il mandato della Casa Bianca sulla strategia spaziale nazionale per la forza spaziale Statunitense	Pag. 5
Conciliare l’istituzione USSF con il prerequisito “fini pacifici”	Pag. 7
Prassi successiva in relazione a corpi spaziali nazionali specializzati	Pag. 9
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	Pag. 11

## INTRODUZIONE

1. In questi ultimi anni, si sente spesso parlare di una forza militare spaziale di alta specializzazione, a partire dalla decisione delle autorità del Pentagono (Dipartimento alla Difesa) di presentare un disegno di legge al Congresso statunitense, in cui si evoca la possibilità di istituire e strutturare una *forza spaziale* degli Stati Uniti d’America (*US Space Force* o USSF)<sup>1</sup>. Tale bozza di legge ha come fine quello di attuare la missione di addestrare, equipaggiare ed organizzare le forze spaziali per proteggere gli Stati Uniti e gli interessi alleati nello spazio e fornire capacità spaziali alla forza congiunta<sup>2</sup>. L’istituzione di tale forza, sul piano internazionale, ha prodotto un effetto di non stabilizzazione in un contesto già abbastanza impulsivo. Mentre l’Organizzazione delle Nazioni Unite è stata sovente coinvolta nella prevenzione di una corsa agli armamenti nel contesto spaziale<sup>3</sup>, le autorità del governo statunitense si sono, in ogni modo, astenute dal manifestare la partecipazione a tali sforzi.

Ponendo in risalto gli accadimenti di questi ultimi anni, come, a titolo di esempio, i test anti-satelliti ASAT condotti dalle autorità governative di Pechino che hanno cagionato migliaia e migliaia di detriti spaziali<sup>4</sup>, il governo statunitense ha supposto un urgente bisogno di assicurare che qualsiasi minaccia o impiego dell’azione coercitiva di forza contro gli oggetti spaziali non protetti sarà oggetto di una risposta.

La parte che qui ci interessa è la focalizzazione, sul piano dell’ordinamento giuridico internazionale, dell’istituzione della c.d. *forza spaziale degli Stati Uniti*, in particolar modo comprendere se il diritto internazionale dello spazio permette o meno la militarizzazione spaziale.

## IL DIRITTO INTERNAZIONALE E LA QUESTIONE DELLA MILITARIZZAZIONE SPAZIALE

Gran parte degli Stati riconosce il proprio diritto a limitare la propria libertà sovrana di agire, tanto che vige una convenzione internazionale che disciplina l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio esterno, come pure le attività degli attori statali nello spazio, denominata *Trattato sullo spazio esterno*

<sup>1</sup> Cfr. United States Space Force del 2018, in <https://media.defense.gov>.

<sup>2</sup> L. L. CARMICHAEL, *Is International Law Even Law? International Law from an International Relations Perspective*, Lexington Books, new York, 2021, p. 149.

<sup>3</sup> Cfr. *Prevention of an arms race in outer space*, in A/RES/62/20, 10 gennaio 2008.

<sup>4</sup> M.W. PONTIN, *China’s antisatellite missile test: why?*, in [www.technologyreview.com](http://www.technologyreview.com), 8 marzo 2007.

del 1967<sup>5</sup>. Va anche rammentato che tale accordo internazionale ha offerto un contributo essenziale all'obiettivo di preservare la pace nello spazio extra-atmosferico, anche se i principi di libertà in esso contenuti vengono ritenuti flessibili tanto da poter far applicare la massima *quod lege non prohibitum, licitum est*, nel senso che in esso non vi sono norme applicabili a tutti gli aspetti delle attività spaziali<sup>6</sup>. Questo Trattato è stato definito quale *pietra angolare* del diritto internazionale dello spazio extra-atmosferico e i principi contenuti in questo strumento internazionale sono considerati la fonte e la sostanza da cui vengono fatte derivare dalle ulteriori IV Trattati. Inoltre, punto da tenere presente, contiene il divieto primario di militarizzazione extraterrestre<sup>7</sup>, nel senso che lo spazio cosmico non possa essere impiegato per scopi di tipo militare e, *in primis*, con armi di distruzione di massa, dato l'impegno degli Stati a non mettere in orbita terrestre oggetti vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di strumento bellico<sup>8</sup>.

Va precisato che, tuttavia, la diretta conseguenza di tale obbligo, enunciato nell'ambito di questa convenzione internazionale, viene criticata in quanto ricca di lacune che derivano dalla sua formulazione. Sorge, *inter alia*, una gamma di punti chiave di interpretazione errata e vuoti normativi, come, ad esempio, il fatto che la norma non impedisce l'uso e il posizionamento di strumenti militari diversi da quelli di distruzioni di massa sull'orbite della luna e di altri corpi celesti, nello spazio interorbitale tra i corpi celesti e nello spazio profondo<sup>9</sup>. L'evoluzione tecnologica come l'istituzione di stazioni spaziali stabili e strutture di test artificiali sospesi nello spazio cosmico possono consentire il test di armi convenzionali e di altro genere su tali stazioni presenti nello spazio, purché non si violi

<sup>5</sup> M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, *Diritto Internazionale. Aspetti giuridici della coesistenza degli Stati*, Giuffrè, Milano, II, 1983, pp. 336 ss.; E. TAPPER, *The big bang of space governance: towards polycentric governance of space activities*, in *Journal of International Law and Politics*, 2/2022, pp. 485 ss.

<sup>6</sup> S. MARCHISIO, *Il Trattato sullo spazio del 1967: passato, presente e futuro*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2018, pp. 205 ss.; S. MARCHISIO, *Gli usi militari dello spazio: scenario internazionale e tavoli negoziali*, in *Lo spazio cyber e cosmico. Risorse dual use per il sistema Italia in Europa*, S. MARCHISIO, U. MONTUORO (a cura di), Giappichelli, Torino, 2019, pp. 145 ss.

<sup>7</sup> F. GASPARRI, A. OLIVA, *The consolidation of five UN Space Treaties into one comprehensive and modernized law of outer space convention: toward a global space organization*, in *The Space Treaties at crossroads*, G. D. KYRIAKOPOULOS, M. MANOLI (eds), Springer, Geneva, 2019, p. 185; C. CINELLI, *La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-scientifico*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 27 ss.

<sup>8</sup> «Gli Stati contraenti rinunciano a collocare in orbita terrestre oggetti vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di armi di distruzione di massa, a insediare dette armi su corpi celesti e a collocarle, in qualsiasi altro modo, nello spazio extra-atmosferico» (articolo IV Trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti).

<sup>9</sup> A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2021, pp. 115 ss.

quanto disposto nel Trattato sui principi relativi alle attività degli Stati in materia di esplorazione e di uso dello spazio cosmico<sup>10</sup>.

Bisogna, in un certo qual modo, evidenziare che le operazioni ASAT e il lancio di missili intercontinentali suborbitali, cioè che vengono lanciati su una traiettoria suborbitale<sup>11</sup>, non sono disciplinati da alcuna disposizione, ai sensi del Trattato del 1967. I casi di test ASAT, dunque, come quello portato avanti nel 2007 dalle autorità di Pechino<sup>12</sup>, pur avendo ricevuto una condanna internazionale, non rientrano apertamente in contrasto con il *Trattato sullo spazio esterno*. Inoltre, si ritiene che sia necessario evidenziare che la convenzione *de quo* è lacunosa per la semplice ragione che non supporta una restrizione attorno alle armi non cinetiche o fisiche come, ad esempio, la guerra informatica.

## IL MANDATO DELLA CASA BIANCA SULLA STRATEGIA SPAZIALE NAZIONALE PER LA FORZA SPAZIALE STATUNITENSE

Attorno alla forza spaziale statunitense mediante una gamma di documenti del Congresso e di strategia come pure dichiarazioni pubbliche delineanti l'obiettivo di questa eventuale struttura, bisogna concentrarsi sul *mandato retorico*. Il documento relativo alla strategia spaziale statunitense, abbozzata nel 2018 dall'allora governo Trump<sup>13</sup>, si discostava sia da quello del 2010<sup>14</sup>, sia dal rapporto del Dipartimento della Difesa del 2011<sup>15</sup>, circa la sua caratterizzazione della politica spaziale e sulla necessità del sistema di forza spaziale statunitense. *In primis*, si sa che gli statunitensi hanno una visione dello spazio in termini ideologici, trascurando della necessaria cooperazione internazionale e importanza sul piano commerciale. Poi, evidenziando i quattro pilastri della rinnovata politica spaziale, identificano quelli che sono gli obiettivi come il rafforzamento delle opzioni di deterrenza e di combattimento.

<sup>10</sup> A. T. DI VIGNANO, M. SOLINA, *Profili di diritto internazionale*, Utet, Torino, 1990, pp. 219 ss.; G. CATALANO SGROSSO, *Diritto internazionale dello spazio*, LoGisma Editore, Firenze, 2011, pp. 68 ss.

<sup>11</sup> D. HWAN KIM, *Global Issues Surrounding Outer Space Law and Policy*, IGIGlobal, Hershey, 2021, pp. 157 ss.

<sup>12</sup> A. TAN, R. C. REYNOLDS, *Theory staelite fragmentation in orbit*, World Scientific, London, 2020, pp. 3 ss.

<sup>13</sup> Cfr. *President Donald J. Trump is Unveiling an America First National Space Strategy*, 23 marzo 2018, in <https://aerospace.csis.org/>.

<sup>14</sup> Cfr. National Space Policy of the United States of America, 28 giugno 2010, in <https://www.nasa.gov>.

<sup>15</sup> Cfr. National Security Space Strategy, 28 gennaio 2011, in <https://www.dni.gov>.

Con il suo rapporto, le autorità del Pentagono, nel 2018, hanno ulteriormente delineato degli obiettivi come quello di dispiegare le capacità delle future generazioni per sostenere il combattente, che, in questo caso, non fa riferimento alla *forza spaziale* degli Stati Uniti d’America, considerata l’unica forza spaziale indipendente al mondo<sup>16</sup>, ma punta il dito contro la congestione e l’accumulo di capacità di militarizzazione rivali nell’ambito spaziale, *in primis* quella degli strumenti bellici a energia diretta della Russia e i recenti e ricorrenti test anti-satellite (ASAT) in Cina, per il bisogno di militarizzare. Si fa riferimento spesso allo spazio come un campo di battaglia e al fatto che si sostiene la leadership militare di una nuova forza militare indipendente<sup>17</sup>.

L’istituzione dell’USSF ha spinto taluni funzionari pubblici statunitensi a dichiarare il crescente imperativo di statuire la superiorità degli Stati Uniti nello spazio e il riconoscimento dello spazio stesso come il più recente dominio di guerra. Persino il presidente della commissione per le forze armate presso il Senato statunitense ha denunciato pubblicamente tale struttura, che ha il compito di ripristinare il margine di dominio nello spazio<sup>18</sup>. Gli impegni, infatti, evocati all’interno del documento dell’USSF prevedono la tutela degli interessi spaziali statunitensi, scoraggiando l’atto aggressivo *nello, dallo e verso* lo spazio e conducendo operazioni spaziali<sup>19</sup>. Sebbene l’espressione possa imprimere un approccio di non primo impiego, la dolorosa enfasi attorno alla istituzione del dominio suggerisce la natura esclusiva di non legittima difesa dell’*establishment* dell’USSF.

Nel manuale bellico pubblicato dal Dipartimento di Stato, si riafferma ulteriormente che la disposizione del *Trattato sullo spazio esterno*<sup>20</sup> inibisce il posizionamento di armi di distruzione di massa in piena orbita e non il posizionamento di altri sistemi d’arma spaziali<sup>21</sup>. A tal fine, cita

<sup>16</sup> R. DUA, *Progress report: United States Space Force*, in *Centre Security Studies*, 4/2022, pp. 3 ss.

<sup>17</sup> Cfr. National Security Space Strategy, 2018.

<sup>18</sup> M. KENNEDY, *Trump Created The Space Force. Here's What It Will Actually Do*, 21 dicembre 2019, in <https://www.npr.org/2019/12/21/790492010/trump-created-the-space-force-heres-what-it-will-do>.

<sup>19</sup> «(a) *Stabilimento* - È istituita una Forza Spaziale degli Stati Uniti come forza armata all'interno del Dipartimento dell'Aeronautica. (b) *Composizione*.—La Forza Spaziale è composta da— (1) la Forza Spaziale Regolare; (2) tutte le persone nominate, arruolate o arruolate nella Forza Spaziale, comprese quelle non assegnate alle unità, necessarie per costituire la base per una mobilitazione completa e immediata per la difesa nazionale in caso di emergenza nazionale; e (3) tutte le unità della Space Force e altre organizzazioni della Space Force, comprese le installazioni e gli elementi di combattimento, addestramento, amministrativi e logistici di supporto e ausiliari. (c) *Funzioni*—La Space Force sarà organizzata, addestrata ed equipaggiata per— (1) fornire libertà di operazione per gli Stati Uniti nello, da e verso lo spazio; (2) condurre operazioni spaziali; e (3) proteggere gli interessi degli Stati Uniti nello spazio» (10 U.S. Code § 9081 - The United States Space Force).

<sup>20</sup> M. FORTEAU, A. MIRON, A. PELLET, *Droit International Public*, LGDJ, Paris, 2022, pp. 1705 ss.

<sup>21</sup> «*Restrizioni del Trattato sullo spazio extra-atmosferico alle attività militari. Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico impone restrizioni su alcune operazioni militari nello spazio extra-atmosferico. Altri trattati possono anche imporre restrizioni alle attività militari nello spazio. Ad esempio, il Trattato che vieta i test nucleari nell'atmosfera, negli oceani*

espressamente le armi laser antisatellite e altri strumenti convenzionali, che includerebbero sistemi di genere difensivo suborbitale come, ad esempio, il sistema di difesa dell'area terminale ad alta quota (*Terminal High Altitude Area Defense*), come non soggette al divieto. Pone in chiaro, in aggiunta, che l'interpretazione che abbia obiettivi di carattere prettamente pacifico, per cui non debba presentarsi alcun contrasto fra soggetti di diritto internazionale, o di *scopi pacifici*<sup>22</sup> ha una certa analogia con quella data alla riserva dell'alto mare per fini pacifici<sup>23</sup> evocato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare<sup>24</sup>, facendo riferimento in particolare alla sua posizione storicamente mantenuta non aggressiva, piuttosto che non militare su scopi pacifici, nel senso che non preclude le attività militari nelle acque internazionali, purché esse non si traducano nella minaccia o uso della forza contro la sovranità e l'integrità di altri Stati<sup>25</sup>. Anche rispetto all'attuale inibizione dell'operazione ASAT con il consenso della Casa Bianca<sup>26</sup>, sorge il dubbio circa la mancanza di menzionare qualsiasi obbligo *de jure* vincolante sia nella cornice del *Trattato sullo spazio esterno*, sia in ogni altra norma di natura pattizia o di *jus cogens*.

## CONCILIARE L'ISTITUZIONE DELL'USSF CON IL PREREQUISITO “FINI PACIFICI”

Un approfondimento circa la legittimità delle operazioni dell'USSF richiede di certo la presenza di una discutibile concretizzazione dei suoi mandati cartacei. Tuttavia, non sono state, almeno per il momento, rese segnalazioni di tali attività o operazioni, la cui liceità andrebbe focalizzata per statuire una violazione attiva del *Trattato sullo spazio esterno* e della gamma di impegni vincolanti internazionali descritti prima. Ciò, d'altronde, non sta a significare che il problema in sé sia discutibile.

La forza spaziale statunitense, come viene evocata nella proposta della *Space Force*, è costituita da funzioni sia di combattimento, sia di supporto al combattimento stesso con l'obiettivo di consentire operazioni spaziali di carattere *offensivo* e *difensivo*, celeri e supportate, e operazioni congiunte in tutti gli ambiti. L'impiego del termine *offensivo* pone in discussione la narrativa non aggressiva

---

e nello spazio (*Trattato sul divieto di test limitati*) vieta le esplosioni di test di armi nucleari nello spazio» (sezione 14.10.3 del Manuale relativo al diritto bellico statunitense).

<sup>22</sup> C. ROUSSEAU, *Droit International Public. Les relations internationales*, Sirey, Paris, IV, 1980, pp. 638 ss.

<sup>23</sup> L. SICO, *L'alto mare*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 45.

<sup>24</sup> «L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici» (articolo 88 della CNUDM).

<sup>25</sup> L. R. BRIDGE, *International Law and Military Activities in Outer Space*, in *Akron Law Review*, 4/1980, pp. 649 ss.; T. SCOVAZZI, *Elementi di Diritto Internazionale del mare*, Giuffrè, Milano, 1994, p. 77.

<sup>26</sup> B. G. CHOW, B. W. KELLEY, *Op-ed | U.S. Antisatellite Test Ban Reveals a New Approach for Security and Sustainability in Space*, in *Space News*, 12 maggio 2022.

dell'USSF come tale propagata. L'esistenza di tale documento si piazza in controtendenza al *Trattato sullo spazio esterno* del 1967 in quanto va al di là del mero mandato di genere difensivo.

Ciononostante, è stata prodotta una proposta modificata che ha omesso l'uso della parola offensivo. Malgrado l'attuale retorica di difesa, la storia normativa dell'USSF è intrisa di affermazioni di possibile attualizzazione della necessità di determinare un ambito sovrano nel contesto spaziale. Alla luce di ciò, è imperativo constatare che mentre la storia legislativa e i lavori preparatori sono stati caratterizzati come strumenti interpretativi nella cornice della *Convenzione di Vienna relativo al diritto dei trattati*<sup>27</sup>, i tribunali statunitensi, seguendo anche lo stesso binario della Corte Suprema<sup>28</sup>, hanno riconosciuto la storia legislativa come un metodo legittimo al fine di interpretare l'intenzione alla base di un atto legislativo. L'enfasi costante sulla costituzione di un ambito spaziale va in controtendenza rispetto al *Trattato sullo spazio esterno* che pone in risalto il fatto che la libertà di utilizzazione dello spazio rientra nella restrizione, nel senso che tale spazio cosmico, considerato *provincia dell'intera umanità*<sup>29</sup>, non può essere oggetto di appropriazione domestica attraverso il reclamo della sovranità né mercé l'utilizzazione o occupazione, né con alcun altro mezzo<sup>30</sup>. Durante l'audizione dinanzi alla Commissione per i servizi armati del Senato statunitense, veniva evidenziato in maniera chiara di far avanzare la presenza militare nello spazio per il rischio di perdere il vantaggio competitivo degli Stati Uniti nello spazio e la non retroattività delle norme dello spazio cosmico apparentemente credendo che lo spazio esterno soffrisse di una mancanza di disposizioni normative rispetto alla militarizzazione<sup>31</sup>. Ergo, è possibile a prima vista considerare la semplice istituzione dell'USSF come un voler tentare di voler andare contro e aggirare le disposizioni internazionali determinate ai fini di far prevalere la superiorità domestica dello Stato, celandosi dietro la maschera della necessità, prima di tutto, di garantire la sicurezza interna.

<sup>27</sup> A. MARESCA, *Il Diritto dei Trattati*, Giuffrè, Milano, 1971, pp. 350 ss.; G. STROZZI, *Il Diritto dei Trattati*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 56 ss.

<sup>28</sup> Cfr. la sentenza *Schwegmann Bros. contro Calvert Distillers Corp.*, 341 US 384 (1951), del 21 maggio 1951, in <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/341/384/>.

<sup>29</sup> C. FOCARELLI, *Trattato di Diritto Internazionale*, Utet Giuridica, Torino, 2015, pp. 791 ss.

<sup>30</sup> «*Lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, non è soggetto ad appropriazione da parte degli Stati, né sotto pretesa di sovranità, né per utilizzazione od occupazione, né per qualsiasi altro mezzo possibile*» (articolo II del Trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti).

<sup>31</sup> Cfr. *Hearing to receive testimony on the proposal to establish a united states space force*, dell'11 aprile 2019, in [https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/19-40\\_04-11-19.pdf](https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/19-40_04-11-19.pdf).



## PRASSI SUCCESSIVA IN RELAZIONE A CORPI SPAZIALI NAZIONALI SPECIALIZZATI

Sebbene la prassi successiva consolidata tenti di voler dimostrare la vera applicazione nel contesto della buona fede della norma in questione, è d'uopo constatare che qualsiasi atto in contrasto con un vincolo del trattato non può essere reputata una prassi successiva di una certa rilevanza ai fini dell'interpretazione del trattato<sup>32</sup>, nel senso che viene anche dato un peso significativo circa la chiarezza e la specificità della prassi nello statuire se si riferisca in modo preciso all'obbligo internazionale in questione<sup>33</sup>. In determinate circostanze, inoltre, possono essere delineate delle considerazioni particolari in merito agli Stati parti che siano rilevanti per la determinazione della prassi. Ad esempio, la prassi degli Stati rivieraschi e arcipelaghi viene ritenuta con un peso molto maggiore rispetto agli Stati senza sbocco sul mare nell'ambito del diritto internazionale marittimo<sup>34</sup>. Similmente, con riferimento al *Trattato sullo spazio esterno*, la prassi degli Stati che viaggia nell'ambito dello spazio deve essere considerata con un peso leggermente superiore rispetto alla prassi di quelle che devono ancora sviluppare tali capacità. In termini di determinazione della presenza di un senso di accordo fra Stati parti, la prassi in questione potrebbe subire una reiterata da gran parte degli Stati parti o da parte di un solo Stato parte deve essere seguita da un manifesto o imputabili di altri Stati parti con accordi, acconsentimenti e via discorrendo. A tal proposito, si può constatare che la prassi successiva accettata non deve necessariamente raggiungere una congettura praticamente uniforme, a condizione che sia sostenuta da una netta prova in cui gli altri Stati parti abbiano avallato alla prassi.

Ora, per dare una risposta chiara attorno alla questione se l'istituzione dell'USSF violi sul fatto stesso il *Trattato sullo spazio esterno* o qualsiasi trattato onusiano, è necessario determinare se la semplice istituzione di un corpo spaziale nazionale del tutto indipendente sia diventata una prassi successiva ormai consolidata che potrebbe essere interpretata come una minaccia all'impiego dell'azione coercitiva di forza.

<sup>32</sup> R. GARDINER, *Treaty interpretation*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 154 ss.

<sup>33</sup> Cfr. United Nations Report of the International Law Commission 68ma Session, disponibile in <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/184/25/PDF/G1618425.pdf?OpenElement>.

<sup>34</sup> A. MANEGGIA, *La giurisdizione negli spazi marini non sottoposti a sovranità territoriale*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2018, pp.16 ss.

Vari Stati, oggi, hanno un proprio *corpus aerospaziale armato* semi-dedicato, come, ad esempio, le *forze aerospaziali della Federazione russa*<sup>35</sup> (*Воздушно-космические силы* o *Vozdushno-Kosmjcheskje Silj*) istituita, il 1° agosto 2015, specificatamente dall'unione dell'Aeronautica Militare (VVS), delle forze di Difesa Aerospaziale (VKO) e del Comando Spaziale (KS)<sup>36</sup>, che operano come ramo aerospaziale delle forze armate russe. Anche la Francia ha una sua forza aereospaziale, denominata *French Air and Space Force*<sup>37</sup>, una forza combinata per lo svolgimento di operazioni militari aeronautiche e aerospaziali alle dipendenze del Dicastero della Difesa<sup>38</sup>. Non è da meno la discussa Iran che ha istituito la forza aerospaziale del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, complesso che è al centro del programma spaziale militare iraniano<sup>39</sup>; come non è da meno l'India con la sua agenzia spaziale di difesa con capacità di combattimento nello spazio cosmico<sup>40</sup>. Pure le autorità australiane hanno deciso di istituire la sua agenzia di *comando di difesa spaziale*, seguendo le stesse tappe del modello forza spaziale statunitense<sup>41</sup>.

Tra le specifiche operazioni militari condotte nello spazio cosmico si può rammentare quella, ad esempio, delle autorità del corpo della guardia rivoluzionaria islamica condotta con uno straordinario successo il lancio del suo primo strumento satellitare militare da ricognizione<sup>42</sup>. Va anche ricordata l'operazione militare condotta dalla Francia con la sua prima esercitazione nello spazio, effettuando

<sup>35</sup> Cfr. Oxford Analytica, *Russia's Aerospace forces will focus on NATO*, Expert Briefings, 17 agosto 2015.

<sup>36</sup> M. SPARACINO, *La nuova aerospaziale russa (VKS)*, in *Analisi Difesa*, 29 agosto 2015.

<sup>37</sup> C. MARCKENZIE, *French Air Force changes name as it looks to the stars*, in *Defense News*, 15 settembre 2020, online <https://www.defensenews.com>.

<sup>38</sup> V. MACHI, *France puts space at top of national — and European — security priorities*, in *Defense News*, 14 marzo 2020, online <https://www.defensenews.com>.

<sup>39</sup> G. KRZYZANIAK, *Iran's Military Space Program Picks up Speed*, in *Newlines Institute*, 27 ottobre 2021, online <https://newlinesinstitute.org>

<sup>40</sup> V. AGRAWAL, *India beyond Earth: India's status in space military race*, in *India News*, 31 luglio 2022, online <https://www.financialexpress.com>.

<sup>41</sup> Cfr. *Australia announces new 'Space Command' defence agency*, in *BBC News*, 22 marzo 2022, online <https://www.bbc.com>.

<sup>42</sup> R. THIELE, *Hybrid warfare. Future and technologies*, Springer, Wiesbaden, 2021, p. 47.

uno *stress test* dei propri sistemi di difesa ASAT<sup>43</sup>. Così come la Federazione russa<sup>44</sup> e l'India<sup>45</sup> hanno condotto simili operazioni militari nello spazio extraatmosferico.

Sebbene la condotta di queste operazioni militari nell'ambito dello spazio cosmico sia stata messa in guardia contro ciascuna rappresentativa del presagio spaziale, non vi sono state critiche da parte della dottrina attorno alla istituzione di forze armate autonome. In effetti, la costituzione della USSF non è stata accolta con entusiasmo per la mera ragione che il diritto internazionale non sia riuscito a stroncare l'idea sul nascere, segnalando che la semplice creazione e anche l'intraprendenza di talune attività spaziali non sarebbero da considerarsi in contrasto *inter sé*. Poiché l'esempio tracciato prima non raggiunga in alcun modo lo *status* di prassi successiva consolidata, i progetti formalizzati sotto forma di dichiarazioni e preparazione di futuri bilanci militari pongono in risalto la questione che l'istituzione di corpi spaziali indipendenti sia arduo evitare. Mentre le autorità statunitensi possono essere accusate di aver innescato l'avvio dell'USSF, non si può giungere a concludere che tale istituzione sia *ipso facto* una violazione del diritto internazionale.

#### BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

V. AGRAWAL, *India beyond Earth: India's status in space military race*, in *India News*, 31 luglio 2022, online <https://www.financialexpress.com>.

L. R. BRIDGE, *International Law and Military Activities in Outer Space*, in *Akron Law Review*, 4/1980.

L. L. CARMICHAEL, *Is International Law Even Law? International Law from an International Relations Perspective*, Lexington Books, New York, 2021.

A. CASSESE, *Diritto Internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2021.

---

<sup>43</sup> Dall'8 al 12 marzo, la Francia ha condotto la sua prima esercitazione militare nello spazio. Nome in codice AsterX, la missione è la prima operazione spaziale militare condotta in Europa ed è stata progettata come "test di stress" delle difese francesi contro il fuoco delle armi ASAT e altri fenomeni. Il test è stato condotto dall'aviazione francese con il comando spaziale francese ed è stato interpretato come parte della politica dello stato per rendere la Francia la terza potenza spaziale del mondo. (in PAROS Treaty, marzo 2021, online <https://www.nti.org>).

<sup>44</sup> C. GOHD, *Russia tests anti-satellite missile and the US Space Force is not happy*, in *Space News*, 16 aprile 2020, online <https://www.space.com>.

<sup>45</sup> A. J. TELLIS, *India's ASAT test: an incomplete success*, in *Carnegie Endowment for International Peace*, 15 aprile 2019, online <https://carnegieendowment.org>.

- G. CATALANO SGROSSO, *Diritto internazionale dello spazio*, LoGisma Editore, Firenze, 2011.
- B. G. CHOW, B. W. KELLEY, *Op-ed | U.S. Antisatellite Test Ban Reveals a New Approach for Security and Sustainability in Space*, in *Space News*, 12 maggio 2022.
- C. CINELLI, *La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-scientifico*, Giappichelli, Torino, 2020.
- A. T. DI VIGNANO, M. SOLINA, *Profili di diritto internazionale*, Utet, Torino, 1990.
- R. DUA, *Progress report: United States Space Force*, in *Centre Security Studies*, 4/2022.
- C. FOCARELLI, *Trattato di Diritto Internazionale*, Utet Giuridica, Torino, 2015.
- M. FORTEAU, A. MIRON, A. PELLET, *Droit International Public*, LGDJ, Paris, 2022.
- R. GARDINER, *Treaty interpretation*, Oxford University Press, Oxford, 2015.
- F. GASPARRI, A. OLIVA, *The consolidation of five UN Space Treaties into one comprehensive and modernized law of outer space convention: toward a global space organization*, in *The Space Treaties at crossroads*, G. D. KYRIAKOPOULOS, M. MANOLI (eds), Springer, Geneva, 2019.
- M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, *Diritto Internazionale. Aspetti giuridici della coesistenza degli Stati*, Giuffrè, Milano, II, 1983.
- C. GOHD, *Russia tests anti-satellite missile and the US Space Force is not happy*, in *Space News*, 16 aprile 2020, online <https://www.space.com>.
- D. HWAN KIM, *Global Issues Surrounding Outer Space Law and Policy*, IGI Global, Hershey, 2021.
- M. KENNEDY, *Trump Created The Space Force. Here's What It Will Actually Do*, 21 dicembre 2019, in <https://www.npr.org/>.
- G. KRZYZANIAK, *Iran's Military Space Program Picks up Speed*, in *Newsline Institute*, 27 ottobre 2021, online <https://newlinesinstitute.org>
- V. MACHI, *France puts space at top of national — and European — security priorities*, in *Defense News*, 14 marzo 2020, online <https://www.defensenews.com>.
- A. MANEGGIA, *La giurisdizione negli spazi marini non sottoposti a sovranità territoriale*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2018.
- S. MARCHISIO, *Il Trattato sullo spazio del 1967: passato, presente e futuro*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2018.

- S. MARCHISIO, *Gli usi militari dello spazio: scenario internazionale e tavoli negoziali*, in *Lo spazio cyber e cosmico. Risorse dual use per il sistema Italia in Europa*, S. MARCHISIO, U. MONTUORO (a cura di), Giappichelli, Torino, 2019.
- C. MARCKENZIE, *French Air Force changes name as it looks to the stars*, in *Defense News*, 15 settembre 2020, online <https://www.defensenews.com>.
- A. MARESCA, *Il Diritto dei Trattati*, Giuffrè, Milano, 1971.
- M.W. PONTIN, *China's antisatellite missile test: why?*, in [www.technologyreview.com](http://www.technologyreview.com), 8 marzo 2007.
- C. ROUSSEAU, *Droit International Public. Les relations internationales*, Sirey, Paris, IV, 1980.
- T. SCOVAZZI, *Elementi di Diritto Internazionale del mare*, Giuffrè, Milano, 1994.
- L. SICO, *L'alto mare*, Giappichelli, Torino, 1999.
- M. SPARACINO, *La nuova aerospaziale russa (VKS)*, in *Analisi Difesa*, 29 agosto 2015.
- G. STROZZI, *Il Diritto dei Trattati*, Giappichelli, Torino, 1999.
- A. TAN, R. C. REYNOLDS, *Theory staelite fragmentation in orbit*, World Scientific, London, 2020.
- E. TAPPER, *The big bang of space governance: towards polycentric governance of space activities*, in *Journal of International Law and Politics*, 2/2022.
- A. J. TELLIS, *India's ASAT test: an incomplete success*, in *Carnegie Endowment for International Peace*, 15 aprile 2019, online <https://carnegieendowment.org>.
- R. THIELE, *Hybrid warfare. Future and technologies*, Springer, Wiesbaden, 2021.